



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

## **Capitolato TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA realizzazione, GESTIONE E promozione dell’iniziativa natalizia “Mercatini di Natale” per il triennio 2020-2022**

**CIG: 832486149F**

CPV: 79956000-0

In occasione delle festività natalizie e di fine anno l'Amministrazione Comunale, secondo una consuetudine oramai consolidata, intende proporre alla cittadinanza ed ai turisti in visita alla città un variegato programma di iniziative finalizzate all'animazione cittadina ed alla valorizzazione del territorio.

Con tale proposta l'Amministrazione intende raggiungere due obiettivi di particolare interesse per la promozione complessiva della città: sostenere il comparto commerciale con il coinvolgimento delle categorie cittadine interessate e valorizzare le realtà cittadine con un evento in grado di proporre, nel periodo delle festività una città animata e turisticamente attrattiva sotto il profilo commerciale.

Tra le proposte natalizie dell'Amministrazione è prevista la realizzazione dei tradizionali Mercatini di Natale, evento già inserito nel calendario delle manifestazioni temporanee, che si svolgono con cadenza annua in ambito comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 53 dd. 25.07.05 (Disposizioni relative alle fiere comunali e alle mostre-mercato da tenersi su aree pubbliche comunali).

L'Amministrazione intende organizzare le prossime edizioni dei Mercatini di Natale con una programmazione pluriennale per il triennio 2020-2022, che ne preveda lo svolgimento in modo durevole e più ricco e che consenta una promozione puntuale e strutturata.

Mediante la programmazione triennale della manifestazione in oggetto, l'Amministrazione intende da un lato realizzare Mercatini di Natale che siano in grado di aumentare la potenzialità attrattiva della città nel periodo natalizio curando il contenuto dell'offerta e la cornice nella quale questa si presenta, esaltando le tradizioni artigianali locali, nazionali ed internazionali collegate al Natale e dall'altro consentire la realizzazione di una campagna promozionale puntuale e diversificata.

### **Art. I - OGGETTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di realizzazione, gestione e promozione dell'iniziativa commerciale “Mercatini di Natale” per il triennio 2020-2022, che sarà affidata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, comma 1 ed articolo 164 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio dovrà essere attuato con le modalità indicate nei successivi articoli conformemente agli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale con deliberazione n. 129 dd. 17 marzo 2020.

## **Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione per la manifestazione denominata “Mercatini di Natale”, oggetto del presente capitolato, ha durata triennale per il periodo 2020-2022.

L'edizione 2020 si terrà dall'8 dicembre al 3 gennaio.

Per le successive edizioni la manifestazione si terrà in uno spazio temporale simile, che l'Amministrazione definirà annualmente nello specifico, con una durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità qualora la data di inizio delle attività di vendita sia posticipata per motivi imputabili al concessionario.

Qualora invece si debba posticipare la decorrenza della concessione per fatti non imputabili alla responsabilità del concessionario, si potrà valutare la possibilità di accordare uno slittamento della data di conclusione dell'iniziativa, previo accordo con tutti gli operatori interessati.

## **Art. 3 – LOCALIZZAZIONE**

La manifestazione si svolgerà nelle aree del centro cittadino che comprendono indicativamente Piazza della Borsa, Piazza Ponterosso, Piazza Sant'Antonio Nuovo e nelle zone pedonali situate nelle aree limitrofe alle piazze citate in modo da realizzare un Mercatino che offra una continuità di percorso con un numero orientativo di strutture pari a 90.

Nella fase esecutiva, il concessionario, sentita l'Amministrazione in merito alle aree da destinare all'evento, dovrà proporre – per ogni singola edizione – l'esatta localizzazione delle strutture e degli allestimenti della manifestazione nonché la determinazione dei canoni di noleggio per gli operatori.

**Dopo l'approvazione del progetto di localizzazione e la validazione dei canoni proposti, sulla base del piano economico allegato, le aree interessate dalla manifestazione saranno concesse al soggetto realizzatore in esclusiva per tutto il periodo di durata dell'evento e in uso gratuito senza, pertanto, il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 5.4, lett. o) del vigente Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (D.C. 111 dd. 22.12.99 e s.m.i.). Nell'eventualità che i canoni proposti si discostino significativamente dal range risultante dal piano economico, il concessionario dovrà giustificare lo scostamento evidenziando le motivazioni economiche che saranno soggette ad approvazione.**

**Le eventuali maggiori spese dovute a misure di contenimento e prevenzione del contagio legate all'emergenza COVID -19 potranno determinare un proporzionale aumento del canone rispetto ai range previsti dal piano economico.**

## **ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore stimato complessivo della concessione è pari a euro 1.002.483,00 (un milione duemila quattrocento ottantatre/00) IVA esclusa, per l'intera durata della stessa (2020-2022).

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l'intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, in allegato è definito un piano economico di massima (P.E.), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico e gestionale di massima del progetto.

Il P.E. di massima allegato è finalizzato a verificare la sostenibilità economica dalla realizzazione e gestione dell'iniziativa, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione e di individuare l'equilibrio economico complessivo dell'iniziativa. Nello specifico, sulla base delle esperienze pregresse, sono stati valutati i costi di allestimento, gestione, promozione, spese amministrative, varie e accessorie. Nel P.E. sono state altresì quantificate le spese collegate alle forniture delle utenze, alla pulizia delle aree e all'asporto rifiuti. Tali costi sono stati rapportati ai canoni stimati tramite un modello di valutazione del pareggio tra costi e ricavi verificandolo su quattro scenari che tengono conto sia della durata della manifestazione - tra un'ipotesi minima e una massima - che del numero presunto delle strutture impiegate - tra una previsione minima e una massima.

La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

## **Art. 5 - MODALITA' SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE**

La manifestazione dovrà essere realizzata, da parte di soggetto avente documentata esperienza nel settore, con le seguenti modalità:

- 1) l'allestimento del mercatino sarà effettuato a completa cura e spese del soggetto concessionario del servizio di cui al presente Capitolato, con connesse obbligazioni relative alla responsabilità civile e penale in ordine al corretto montaggio, al mantenimento in sito delle strutture e al successivo smontaggio;
- 2) la mostra-mercato sarà allestita con le tradizionali casette in legno (munite di apposite certificazioni), dotate di allestimento natalizio;
- 3) il numero di casette, orientativamente di 90 unità, dovrà essere adeguato all'estensione delle aree occupate, in modo da realizzare nel centro cittadino un'atmosfera natalizia diffusa e una continuità del percorso espositivo;
- 4) nell'allestimento di tutti gli spazi espositivo/commerciali dovrà essere rispettato un equilibrio proporzionale tra le postazioni di natura merceologica non alimentare e quelle di natura alimentare e somministrazione salvo quanto pianificato all'interno del progetto di dettaglio specifico della manifestazione;
- 5) alla mostra-mercato parteciperanno espositori opportunamente selezionati dal soggetto organizzatore, a seguito di valutazione delle richieste di partecipazione presentate dalle aziende; di questi almeno il 50% dovranno essere espositori con prodotti di produzione artigianale diretta, in particolare con lavorazioni di artigianato svolte principalmente con tecniche manuali a livello artistico, lavorazioni di artigianato di livello professionale svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di apparecchiature, lavorazioni di artigianato tradizionale, secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nelle consuetudini delle località di riferimento;

- 6) l'offerta merceologica riguarderà proposte natalizie assortite e di qualità dei settori del commercio, dell'artigianato e della somministrazione; l'offerta dovrà suddividersi in modo da garantire che almeno il 60% degli espositori operi nel settore non alimentare;
- 7) dovrà essere realizzato un presepe da collocarsi in prossimità di uno dei tradizionali alberi di Natale posizionati nelle piazze principali; il presepe dovrà rappresentare la Natività in modo artistico e dovrà essere visitabile liberamente senza limiti di orario e gratuitamente;
- 8) la manifestazione dovrà essere allietata da un programma di animazione ed intrattenimento;
- 9) l'intera area del mercatino sarà allietata da un sottofondo musicale natalizio con allestimento di un impianto di filodiffusione e assolvimento degli oneri SIAE da parte del soggetto organizzatore; le emissioni musicali non dovranno in alcun caso interferire e/o creare disturbo alla quiete pubblica né al regolare svolgimento delle funzioni e delle cerimonie religiose delle Chiese limitrofe all'area;
- 10) dovrà essere predisposto e attuato dal soggetto organizzatore un Piano di Comunicazione e Promozione su canali diversificati;
- 11) il soggetto individuato dovrà assumersi in via diretta gli oneri di progettazione, piano Safety e Security, eventuale convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, e gli ulteriori oneri indispensabili per il corretto svolgimento dell'iniziativa comprensivi di tutte le autorizzazioni necessarie;
- 12) nei pressi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del Mercatino natalizio, in ottemperanza alle disposizioni di carattere igienico-sanitario, dovrà essere garantito il posizionamento di un numero adeguato di servizi igienici chimici a disposizione degli operatori e del pubblico;
- 13) il soggetto realizzatore dell'evento dovrà assicurare la costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa durante ed al termine dell'evento stesso nel pieno rispetto del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 40 (Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche), mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con il soggetto gestore dei servizi;
- 14) il posizionamento delle strutture dovrà inoltre essere effettuato, in relazione alla presenza nelle aree interessate dall'evento di pavimentazione riqualificata, nel rispetto di quanto previsto dall'Amministrazione con Deliberazione Giuntale n°550 dd. 19.10.2009, che prevede, oltre all'applicazione di cauzioni a garanzia di danni al suolo pubblico e dell'adempimento della pulizia dell'area concessa (che, nel caso di specie, si intende ricompresa nella cauzione di cui al successivo articolo 11), anche l'adozione delle seguenti precauzioni: posa di materiale geotessile nella zona di sosta dei mezzi; velocità a passo d'uomo, percorso minimo possibile, posa tavoloni sotto stabilizzatori, posa spessori in legno o fogli in neoprene sotto zavorre in calcestruzzo e altre strutture potenzialmente lesive della pavimentazione, realizzazione tavolato dello spessore minimo di cm 4 adeguatamente solidarizzato nelle sue parti, senza manomettere la pavimentazione, previa posa di geotessile, per tutto il percorso e zone di sosta/movimento, tavolato da togliersi durante la manifestazione. E' assolutamente vietato il transito dei mezzi su faretti ad incasso e su canalette per lo scolo delle acque;
- 15) il soggetto realizzatore dovrà provvedere alla copertura assicurativa dell'evento, al servizio di sorveglianza notturna alle strutture e agli allacciamenti temporanei per la fornitura delle utenze elettriche ed idriche;
- 16) le aree non incluse nel perimetro della mostra-mercato rimangono a disposizione dell'Amministrazione che potrà stabilirne l'utilizzo e la destinazione senza alcun vincolo nei confronti del soggetto realizzatore;
- 17) l'allestimento dovrà essere scenograficamente consona ed adeguato al contesto urbano e agli elementi di arredo presenti nelle aree utilizzate; dovrà essere elaborata una linea grafica unitaria riconducibile alle peculiarità del Natale e armonizzata alle caratteristiche tipologiche della

manifestazione e architettoniche delle aree in cui essa avviene; dovranno essere previste delle idonee schermature per le aree di servizio e non sarà ammesso alcun elemento allestitivo realizzato con gonfiabili;

18) l'elenco degli operatori e della natura tipologica delle attività commerciali e di somministrazione deve essere fornito almeno 30 giorni dall'inizio della manifestazione all'Amministrazione Comunale per la valutazione di ammissione e il rispetto tipologico previsto dal presente avviso. Non sarà ammessa la vendita di prodotti non adatti alla tipicità della manifestazione;

19) apertura del Mercatino dovrà essere garantita per tutto il periodo della manifestazione, festività comprese con il seguente orario di apertura: nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica, di norma dalle ore 10.00 alle ore 20.00 - tranne che il giorno 24 dicembre in cui la chiusura sarà anticipata alle ore 19 - mentre nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi l'orario sarà prolungato di norma fino alle ore 21.00; i giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio potrà essere concordato un orario ridotto su richiesta motivata del soggetto realizzatore;

20) nell'ambito delle iniziative collaterali e di animazione, va prevista l'ideazione e la realizzazione di un evento inaugurale, anche attraverso sinergie con soggetti del territorio, al fine di rendere più attrattiva la manifestazione. Le attività collaterali non dovranno creare disturbo, inserendosi in modo armonico nell'iniziativa sia in termini di spazi utilizzati che di impatto complessivo;

21) provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e a tutte le opere necessarie alla conservazione, agibilità del mercatino e pagamento delle utenze;

22) il rapporto tra l'aggiudicatario e i singoli operatori (commercianti ambulanti, produttori agricoli, artigiani, operatori del proprio ingegno, ecc..) sarà disciplinato nelle forme previste dalla legge;

23) curare il corretto insediamento dei singoli operatori nel posteggio e predisporre gli allestimenti secondo le modalità di cui al presente capitolato, occupandosi anche degli eventuali necessari allacci degli impianti;

24) assicurarsi che ogni operatore tenga esposta e ben visibile l'autorizzazione al commercio o l'iscrizione all'albo artigiani;

25) assicurarsi che ogni operatore tenga esposti i prezzi delle singole merci;

26) adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità nell'area interessata dalla manifestazione ed assumere tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e diritti connessi all'esercizio dell'attività inerente la manifestazione;

27) adottare tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche garantendo tutte le dotazioni imposte dalla normativa vigente in materia;

28) adottare tutti gli accorgimenti in materia igienico-sanitaria previsti dalla normativa vigente nonché eventuali misure specifiche imposte dall'esigenza di contenimento di contagi da virus;

29) adottare tutti gli accorgimenti connessi al carico e scarico delle merci. Non sarà autorizzato il parcheggio dei furgoni se non negli orari e nelle aree di carico/scarico stabiliti dall'amministrazione.

## **Art. 6 - PULIZIE PIAZZE E AREE INTERESSATE, RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI**

Fermo restando l'obbligo di mantenere una costante pulizia degli spazi e delle aree pubbliche interessate dall'iniziativa come previsto al punto 13 del precedente articolo, il concessionario dovrà adempiere ai seguenti obblighi generali:

- conferire i rifiuti secondo il vigente regolamento, ottemperando alle disposizioni sulla raccolta differenziata tramite utilizzo dei contenitori per il conferimento del vetro, plastica e non differenziato presenti nell'area espositiva e zone limitrofe;

- provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento di moquette od altri rifiuti ingombranti e/o speciali;
- provvedere alla pulizia accurata finale delle aree da coordinarsi con le operazioni di disallestimento.

Dovranno inoltre essere garantite le seguenti attività specifiche di pulizia, da effettuarsi nel periodo della manifestazione (esclusi periodo di allestimento e disallestimento):

- fornitura bidoni aggiuntivi nelle piazze interessate per la raccolta differenziata: **almeno 1** gruppo per ogni piazza;
- vuotatura dei bidoni aggiuntivi: **almeno 1** volta al giorno anche festivi;
- spazzamento piazze interessate feriale e festiva: **almeno 2** volte al giorno (mattino/pomeriggio);
- spazzamento aree limitrofe feriale e festiva: **almeno 1** volta al giorno (mattino);
- ritiro dedicato di cartoni da imballaggio aperti ed impilati lungo l'area fieristica: **almeno 1** volta al giorno (al mattino);
- **eventuale** lavaggio piazze interessate a fine evento (con eventuale idoneo detergente).

Le attività di pulizia specifiche possono essere potenziate rispetto allo standard minimo previsto nel capoverso precedente. L'eventuale miglioramento costituirà elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio al progetto proposto.

In caso di mancata esecuzione di uno o più interventi previsti nel presente articolo, si applicheranno le penali di cui all'Art. 18 – PENALI e sarà richiesto ad AcegasApsAmga di eseguire quanto non eseguito dal concessionario con addebito diretto dei costi a carico di quest'ultimo.

## **Art. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti e in particolare:

- a) Imprese individuali - società commerciali - società cooperative, Enti, Associazioni o Fondazioni operanti nel settore della comunicazione e degli eventi commerciali, culturali, artistici, di spettacolo;
- b) ATI, Consorzi, Associazioni categoria dei commercianti su area pubblica.

Saranno ammessi gli operatori che avranno maturato complessivamente nel triennio precedente all'ultimo bilancio approvato, un fatturato almeno pari al valore della concessione.

Non saranno ammessi coloro che abbiano debiti pendenti con l'Amministrazione per mancato pagamento della COSAP per altre occupazioni.

Per l'ammissione alla selezione, nella domanda di partecipazione, **il candidato deve dichiarare**, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt. 75 e 76 medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, di possedere i requisiti sotto indicati:

- requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

## **Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

Il servizio sarà aggiudicato in esito alla valutazione di criteri esclusivamente qualitativi e a tal fine sarà costituita, con separato provvedimento, apposita commissione tecnico-amministrativa.

La graduatoria sarà elaborata **assegnando massimo 100 punti**, tenendo conto dei sotto elencati criteri:

### **A - CRITERI DI QUALITA' – punti 90**

Il punteggio sarà attribuito con le modalità di seguito indicate, sulla base delle valutazioni delle offerte secondo i criteri previsti nell'Allegato “CRITERI - A”.

### **B- ESPERIENZA DEL PROPONENTE - punti 10**

Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero di manifestazioni similari organizzate nel periodo 01/09/2014-31/08/2019.

Per manifestazione simile si intende l'organizzazione diretta di una mostra mercato su suolo pubblico con la partecipazione di almeno 40 operatori e di durata non inferiore a 15 giorni per ciascuna manifestazione - allestimento e disallestimento esclusi.

Per ogni manifestazione simile verrà attribuito 1 punto con una premialità di 0,5 punti qualora la manifestazione abbia avuto tema natalizio, fino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per il presente criterio.

### **Attenzione:**

Eventuali elementi delle proposte indeterminati, ambigui, subordinati a condizioni esterne, NON verranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.

Per ciascuna offerta la Commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno per quanto concerne la valutazione di ciascuno dei sub-criteri **A1.1, A1.3, A2.3, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, A5.1, A5.2, A6.1**, come di seguito indicato:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente per singolo sub-criterio da parte di ciascun commissario secondo le metriche indicate nell'Allegato “CRITERI”;
- determinazione della media dei coefficienti che i commissari hanno attribuito a ciascun sub-criterio, arrotondata alla terza cifra decimale;
- determinazione punteggio moltiplicando la media così ottenuta per il peso del rispettivo sub-criterio.

I punteggi da assegnare in relazione ai sub-criteri **A1.2, A2.1, A2.2** e al criterio **B**, invece, saranno attribuiti in maniera automatica sulla base di quanto dichiarato nell'offerta.

Infine, si procederà alla somma dei punteggi così attribuiti per determinare il punteggio complessivo di ogni offerta che sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

## **Art. 9 – PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA**

Al fine di partecipare alla gara dovrà essere presentata entro i termini stabiliti dal Bando, un'offerta tecnica costituita da due documenti così suddivisi.

## **A - Relazione illustrativa della proposta progettuale della manifestazione**

La relazione illustrativa dovrà contenere una descrizione dettagliata degli elementi rilevanti ai fini della valutazione di ciascuno dei criteri/sub criteri di cui al precedente Articolo 8, e precisamente:

- 1) Profili organizzativi e gestionali dell'evento (sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3);
- 2) Aspetti qualitativi della proposta organizzativa in relazione alla tipologia degli operatori che si intende far partecipare e ai prodotti commercializzati dagli stessi nell'ottica di promuovere sia i prodotti locali sia la produzione artigianale diretta (sub-criteri A2.1 e A2.2);
- 3) Aspetti qualitativi della proposta organizzativa in relazione alle modalità realizzative dell'evento ai fini della percezione di continuità del percorso espositivo del mercatino (sub-criterio A2.3);
- 4) Caratteristiche scenografiche e di unitarietà, armonia, adeguatezza al contesto urbano, architettonico e culturale del mercatino (sub-criteri A3.1 e A3.2);
- 5) Piano di Comunicazione e Promozione che si intende realizzare in ordine alle potenzialità di attrazione di un target diversificato di persone e alla capacità di richiamo turistico a livello nazionale ed internazionale (sub-criteri A4.1 e A4.2);
- 6) Proposta descrittiva delle iniziative collaterali e di animazione con particolare riguardo alla capacità di svolgere funzioni di intrattenimento, alla compatibilità con la tradizione natalizia, alla integrazione con il tessuto economico locale e con le realtà dell'associazionismo e del volontariato del territorio (sub-criteri A5.1 e A5.2);
- 7) Eventuali proposte migliorative non richieste espressamente dal presente Capitolato tali da fornire carattere di originalità all'evento rispetto alle edizioni precedenti (sub-criterio A6.1).

La relazione illustrativa dovrà essere contenuta in **massimo 20 facciate** composte ognuna da massimo 50 righe, corpo carattere 10, interlinea singola. Ogni informazione contenuta nell'eventuale documentazione prodotta in eccesso rispetto a tale limite **non sarà presa in considerazione** per la valutazione.

## **B- Elenco delle manifestazioni similari:**

per manifestazione simile si intende l'organizzazione diretta di una mostra mercato su suolo pubblico con la partecipazione di almeno 40 operatori e di durata non inferiore a 15 giorni per ciascuna manifestazione - allestimento e disallestimento esclusi) organizzate nel periodo 01/09/2014-31/08/2019 (criterio B).

## **Art. 10 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE**

Sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli proponenti verrà formata una graduatoria. Non saranno ammessi in graduatoria i soggetti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti.

Verrà individuato quale Soggetto realizzatore dell'iniziativa il proponente in graduatoria che abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Si procederà all'individuazione del Soggetto realizzatore anche in presenza di una sola proposta valida.

In caso di parità di punteggio tra due o più proponenti, si sceglierà il proponente che abbia totalizzato il punteggio più alto per il criterio “a) qualità del progetto, profili organizzativi e gestionali dell'evento” ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in seduta pubblica.



In caso di rinuncia del soggetto individuato, si procederà a verificare la disponibilità dei concorrenti che seguono in graduatoria la quale avrà validità per tutto il periodo della concessione (2020-2022).

Con il soggetto così individuato si procederà alla stipula del contratto fatte salve le verifiche relative ai requisiti, alle dichiarazioni o documentazione presentate per la partecipazione al presente avviso, e la presentazione di quanto previsto al successivo articolo 12.

L'aggiudicatario è considerato responsabile della manifestazione nel suo complesso e ne risponde anche ai sensi di cui al successivo articolo 12.

## **Art. 11 - CAUZIONE**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario versa una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento del valore annuo pari a un terzo del valore complessivo della concessione, entro 10 giorni dalla data di avvenuta assegnazione.

E' possibile il versamento presso la Tesoreria del Comune di Trieste ovvero la presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento, con l'adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità.

In tal caso il concessionario è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto amministrativo di cui sopra.

La somma verrà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna delle aree, se tutti gli obblighi contrattuali saranno stati regolarmente adempiuti, e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

## **Art. 12 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il soggetto selezionato dovrà presentare, prima della stipula del contratto, pena la non sottoscrizione dello stesso:

- a) la documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 11;
- b) specifica polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del contratto, avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del Contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio.

La polizza dovrà inoltre espressamente:

- I. ricomprendere i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;

2. prevedere estensione assicurato aggiunto al Comune di Trieste;
3. prevedere la copertura per la Responsabilità civile derivante dalla conduzione, uso, gestione delle aree ove si svolge l'attività.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la Società aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui ai punti 1), 2), 3) che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente accordo, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del rapporto.

L'Aggiudicatario del servizio assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste.

Il concessionario esercita in proprio tutte le attività oggetto della concessione, assumendosi tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l'espletamento delle attività, fatte salve le attività di vendita e somministrazione effettuate negli spazi espositivi dai singoli espositori che saranno i soli responsabili.

Il Comune di Trieste è sollevato da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno a persone o cose, dall'uso proprio o improprio degli impianti/allestimenti o dallo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di concessione o in violazione delle norme vigenti.

E' a carico del concessionario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Trieste, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito, il Concessionario si impegna a manlevare il Comune di Trieste da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibile al Concessionario stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche di difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico del Comune di Trieste.

### **Art. 13 - ACCERTAMENTO DANNI**

L'accertamento dei danni sarà effettuato alla presenza del referente del servizio.

A tale scopo il Comune comunicherà al concessionario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di presenziare: qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare o non si presenti all'accertamento in oggetto, il Comune procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

### **Art. 14 – SUBAPPALTO**

Per la disciplina del subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

In sede di offerta dovranno essere indicate le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

In caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità del concessionario.

Tutte le disposizioni del presente capitolato in merito alla tutela dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di subappalti.

### **Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 16 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE, CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere in tutto o in parte le aree oggetto del presente contratto.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere comunicata al Comune di Trieste almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e\_mail.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il cessionario subentrante e il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.

Ogni altra responsabilità farà capo al concessionario titolare del contratto.

L'utilizzo da parte di terzi delle aree concesse dovrà comunque garantire il Comune da ogni possibile danno. A tal fine il Comune potrà effettuare controlli in relazione all'uso delle aree da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario mediante l'applicazione della penale, ferma e impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il Comune farà valere nei soli riguardi del concessionario.

### **Art. 17 - SOSPENSIONE**

Il Comune può ordinare la sospensione della concessione del servizio qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

La sospensione potrà essere ordinata per:

- emergenza sanitaria;
- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- inadempienze in materia di sicurezza.

Cessate le cause della sospensione, il Comune comunicherà la ripresa dell'esecuzione del servizio.

Per la durata della sospensione il concessionario non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.

### **ART.18 – PENALI**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nel presente capitolato, ovvero in caso di accertate irregolarità nell'erogazione del servizio o nell'espletamento delle attività imputabili al concessionario, riscontrate direttamente o segnalate da terzi, fermo e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune, a meno che l'inadempimento non determini i presupposti per la revoca della concessione, il Comune potrà applicare, mediante atto amministrativo, una penale che, in relazione alla gravità dell'inadempimento potrà variare da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 10.000,00.

Le condizioni per l'applicazione delle penali e la loro gravità verranno accertate a seguito di un procedimento in contraddittorio, che inizia con la contestazione scritta al concessionario entro 30 giorni dalla data in cui il Comune è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione e la fissazione di un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che, comunque non potrà superare i 10 (dieci) giorni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà risultare concluso.

Danno luogo all'erogazione della penale le seguenti inadempienze, indicate a titolo non esaustivo:

- interruzione del servizio mercatale nei previsti orari di apertura al pubblico;
- mancato impiego del personale avente le caratteristiche indicate nell'articolo 20;
- mancanza di personale di sorveglianza dell'area mercatale;
- disturbo della quiete pubblica;
- accesso non autorizzato con autoveicoli nelle aree del mercato;
- mancata fornitura bidoni aggiuntivi nelle piazze interessate per la raccolta differenziata: (almeno 1 gruppo per ogni piazza);
- mancata vuotatura dei bidoni aggiuntivi (almeno 1 volta al giorno anche festivi);
- mancato spazzamento piazze interessate feriale e festiva (almeno 2 volte al giorno - mattino/pomeriggio);
- mancato spazzamento aree limitrofe feriale e festiva (almeno 1 volta al giorno – al mattino);
- mancato ritiro dedicato di cartoni da imballaggio aperti ed impilati lungo l'area fieristica (almeno 1 volta al giorno – al mattino);
- mancato rispetto degli impegni assunti nei documenti di gara (tipologie prodotti, qualità, ecc.) che non abbiano determinato l'aggiudicazione della concessione;

- comunicazione del recesso con preavviso inferiore ai termini previsti all'art. 23

Inoltre, fatto salvo il regime sanzionatorio previsto dal vigente Regolamento COSAP verrà applicata una penale pari a euro 1.000 per ogni giorno di ritardo rispetto:

- l'avvio della manifestazione rispetto le date di anno in anno previste per l'inizio della manifestazione;
- mancata o parziale riconsegna delle aree entro il termine di validità della concessione di occupazione del suolo pubblico.

L'importo delle penalità verrà addebitato mediante richiesta di versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

Nel caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni, la penalità verrà trattenuta sulla cauzione.

Qualora nel corso di esecuzione della concessione si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

### **Art.19 - NOMINA RESPONSABILE OPERATIVO**

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione della concessione, il concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione - prima dell'inizio delle attività - un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il concessionario per tutte le attività inerenti la concessione.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore ufficiale del concessionario nei confronti del Comune.

### **ART. 20- OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In ogni caso il personale impiegato nell'esecuzione del presente capitolato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il concessionario si obbliga in particolare ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del capitolato.

E' fatto obbligo del concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti.

La concessione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e il concessionario dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, tutti i procedimenti e le cautele atti a

garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la gestione dell'impianto.

Il concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo e solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nella concessione.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inadempienza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

### **Art. 21 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234 del 24 maggio 2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

### **Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previo invio al concessionario, tramite PEC, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) infrazioni agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- d) gravi inadempienze rispetto le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- e) infrazioni all'art. 11 (Cauzione) e all'art. 12 (Responsabilità e Obblighi assicurativi) del presente capitolato;
- f) nel caso in cui la cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda non venga comunicata al Comune di Trieste nei termini e con le modalità previste dall'art. 16 (Divieto di Subconcessione, Cessione del contratto);
- g) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio del Comune di Trieste;

- i) inadempimenti e violazioni delle norme di legge o regolamentari in tema di igiene, sanità e sicurezza tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio a totale ed incondizionato giudizio del Comune;
- j) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal concessionario nell'esecuzione del servizio;
- k) applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di ogni singola edizione o qualora le penali complessivamente applicate dovessero superare il 10% del valore del contratto.
- l) il mancato rispetto degli impegni assunti nei documenti di gara (tipologie prodotti, qualità, ecc.) che abbiano determinato l'aggiudicazione della concessione;

Nel caso di fallimento del concessionario il presente contratto si intende *ipso iure* automaticamente risolto e pertanto, salvo ogni altro diritto, le aree dovranno essere prontamente riconsegnate.

La risoluzione della concessione comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune.

### **Art. 23 - RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1373 del C.C. qualora sia riconosciuta la necessità della soppressione della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure al verificarsi di situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio, all'Ente concedente è riconosciuta la facoltà di recesso, anche parziale, dal contratto di concessione con un preavviso da comunicarsi al concessionario con PEC almeno 90 (novanta) giorni prima dell'avvio della manifestazione.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta concessionaria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e debitamente documentate, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante PEC con preavviso di mesi sei dalla data di inizio della singola edizione. Nel caso in cui il recesso del concessionario avvenga nel primo anno della concessione la cauzione sarà incamerata dal Comune.

### **Art. 24 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE**

La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle condizioni del presente Capitolato e Disciplinare di gara e delle norme regolamentari vigenti.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile il concessionario approva specificatamente le clausole contenute negli articoli del presente atto.

### **Art. 25 - CONTROVERSIE**

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti il foro competente è quello di Trieste.

Non è ammesso in nessun caso il ricorso all'arbitrato.

## **Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Facendo riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e al GDPR 679/2016 si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Trieste e che i dati personali forniti dai Soggetti Interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione della Convenzione secondo le modalità e finalità previste dalle normative sopra richiamate.

### **ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO:**

- Planimetria dell'area
- P.E. (piano economico) di massima elaborato dal Comune
- Patto di integrità



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DAMBROSI FRANCESCA

CODICE FISCALE: DMBFNC69L58L424Z

DATA FIRMA: 29/05/2020 17:22:50

IMPRONTA: 6A9BEE4609C7D74BAE9927862F1DE8D811CE3FD2F589FF2666FDAA17E3EADB1F  
11CE3FD2F589FF2666FDAA17E3EADB1F5FA24E0215A3C452E5613218CCE8664E  
5FA24E0215A3C452E5613218CCE8664EF7437E3FF824113BDE5242B17E57878F  
F7437E3FF824113BDE5242B17E57878F3BCC72A4FB4D61215FA26D9E137BC29A